

**Comune di MASSANZAGO**

**Relazione conclusiva**  
del  
**processo di razionalizzazione delle società**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## 1. PREMESSA

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il *Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni* con decreto del Sindaco n.3/2015 prot. 2878 del 9 aprile 2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015). Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso via PEC alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 15.06.2015 (comunicazione prot. n. 4960).

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione nella sezione società partecipate.

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'accesso *civico* ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta ed approvata dal sindaco, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.

Infatti la norma dice che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di *accesso civico*.

## 2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

### 2.1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il comune di Massanzago partecipava direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Società Energia territorio risorse ambientali (Etra) spa con una quota del 0,88%;

2. Società territorio e ambiente (Se.Ta) Spa con una quota del 1,26%;

## 2.2 LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

Nello stesso tempo il comune di Massanzago partecipava indirettamente al capitale delle seguenti società:

- Società Controllate da Etra spa:

1. Sintesi s.r.l. - Capitale sociale € 13.475 i.v.; quota di partecipazione indiretta detenuta dall'amministrazione 2,47%;
2. Etra Biogas Schiavon Soc. agricola a r.l. - Capitale sociale € 100.000 i.v.; quota di partecipazione indiretta detenuta dall'amministrazione 0,87%.

- Società Collegate da Etra spa:

1. A.S.I. s.r.l. – Capitale sociale € 50.000 i.v.; quota di partecipazione indiretta detenuta dall'amministrazione 0,35%;
2. Etra Energia s.r.l. – Capitale sociale € 100.000 i.v.: quota di partecipazione indiretta detenuta dall'amministrazione 0,43%;
3. Unicaenergia s.r.l. – Capitale sociale € 70.000 i.v.; quota di partecipazione indiretta detenuta dall'amministrazione 0,37%;
4. Ne-t Telerete Nord Est s.r.l. – Capitale Sociale € 909.500 i.v.; quota di partecipazione indiretta detenuta dall'amministrazione 0,09%;
5. Viveracqua S.c.a.r.l. – Capitale sociale € 67.894 i.v.; quota di partecipazione indiretta detenuta dall'amministrazione 0,13%;
6. Onenergy s.r.l. – Partecipazione indiretta di II° livello: Capitale sociale € 10.000 i.v.; quota di partecipazione indiretta detenuta dall'amministrazione 0,26%;

Tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, sopra richiamate sono state oggetto del Piano 2015. A queste si aggiunge la Pronet s.r.l., ove la quota di partecipazione indiretta detenuta dall'amministrazione è nella misura del 0,23% (26,34% detenuto da ETRA), che è in liquidazione.

## 2.3 ETRA SPA E LE SOCIETÀ POSSEDUTE INDIRETTAMENTE

Nel Piano 2015, a proposito di questa partecipazione, si è detto:

*“La Società ETRA Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall’Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l’area del Bassanese, l’Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E’ una multi utility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all’art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi). La Società è a capitale*

*interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. I criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, riguardo le società di gestione dei servizi, prevedono, tra i vari, l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d). E' intenzione dell'amministrazione mantenere le quote di proprietà di Etra Spa per n. azioni pari a 2,47%.”*

Oltre a quanto sopra riportato si osserva che sono servizi pubblici locali di rilevanza economica sia il servizio idrico integrato che la gestione dei rifiuti urbani .

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

La funzione della Società non potrebbe essere svolta dai singoli Comuni soci, in quanto la compagine sociale è molto ampia e la partecipazione dei singoli comuni molto modesta.

L'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile;

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

Ai fini della lettera d del comma 611 art.1 della Legge 23/12/2014 n.190 si specifica che questa società è subentrato in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci, sia gestite attraverso società o consorzi.

È certamente complicato realizzare economie con riferimento alle partecipazioni minoritarie, come quella in esame: infatti, in base all'articolo 2380-bis del Codice civile, «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

E' necessario quindi che l'indirizzo di governance diretta alla riduzione dei costi e dei compensi sia concertata con gli altri soci attraverso una azione politica di coinvolgimento degli altri enti locali proprietari.

Il Comune di Massanzago comunque non è mai intervenuto per ripianare perdite o oneri diretti di questa società.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirettamente possedute da questa società, la capacità di incidenza di questo Ente sulle scelte gestionali delle partecipate indirette risulta molto limitata trattandosi di realtà in cui la partecipazione è percentualmente poco significativa.

Pertanto, come precisato nel Piano 2015, è intenzione di questa Amministrazione mantenere la propria partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto ritenuta indispensabile.

Conseguentemente nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della partecipazione in questa società.

Con riferimento alle partecipazioni indirette, di concerto con gli altri Enti locali soci e la società che detiene direttamente il pacchetto azionario (decisione assunta in occasione della seduta del 14.12.2015 del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A), si sono decisi i seguenti indirizzi, recentemente formalizzati con deliberazione del Consiglio Comunale di Massanzago n. 7 del 16.03.2016, immediatamente eseguibile:

**1. E.B.S. -ETRA BIOGAS SCHIAVON S.A.R.L.**

Alla luce degli investimenti già compiuti da ETRA S.p.A., della situazione di start-up in cui si trova la società e del profilo di criticità segnalato (la società non sembra svolgere un'attività indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali degli Enti locali; per tale ragione rientrerebbe nel primo dei criteri di cui al comma 611 dell'art. 1 L. 190.2014), si ritiene prudentiale attendere l'esito della perizia valutativa -affidata ad uno studio specializzato- in ordine alla redditività del progetto nella fase di passaggio dalla produzione di biogas a quella di biometano.

**2. SINTESI S.R.L.**

La chiusura della sede di Benevento, unitamente alla circostanza che la società è interamente di proprietà di ETRA S.p.A. (unipersonale), impone delle riflessioni sulla permanenza della società così come è oggi strutturata e organizzata. Si valuta la possibilità della fusione con un'altra società partecipata da ETRA S.p.A. o, in alternativa, l'incorporazione in ETRA S.p.A. stessa.

**3. PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

La società è già stata posta in liquidazione volontaria e pertanto è stato avviato *l'iter* di cessazione della stessa.

**4. NET-T S.R.L.**

I Consigli di Sorveglianza e di Gestione di ETRA S.p.A. hanno deliberato di cedere tale partecipazione societaria di ETRA.

**5. ASI S.R.L.**

Nel corso del 2015 il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. ha autorizzato la riduzione della partecipazione nella società in questione fino al 20%. L'attuazione di detta scelta è stata demandata al Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A.

**6. UNICAENERGIA S.R.L.**

Alla luce degli investimenti già compiuti da ETRA S.p.A., pur tenendo conto del profilo di criticità segnalato, si è ritenuto prudentiale attendere che il Ministero dello Sviluppo Economico determini le tariffe relative all'incentivo da erogare in relazione alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrica), prima di valutare eventuali azioni di dismissione o di sviluppo.

**7. ETRA ENERGIA S.R.L.**

Si ritiene di mantenere detta partecipazione, non ritenendo sussistenti profili di criticità.

#### **8. VIVERACQUA S.C.A.R.L.**

La società *de qua* è considerata strategica nel panorama regionale del servizio idrico integrato in quanto consente di fare economie negli acquisti e di accedere a forme di finanziamento altrimenti di difficile reperimento da parte dei Soci.

Preso atto della criticità segnalata, relativa al fatto che il numero dei dipendenti è inferiore a quello degli amministratori, si ipotizza di ridurre il numero degli amministratori medesimi al fine di procedere, comunque, ad una razionalizzazione dei costi.

Nel 2016 Viveracqua diverrà società operativa, essendo in programma la gestione comune dei laboratori per le società consorziate.

#### **9. ONENERGY S.R.L.**

Si ritiene di valutare l'opportunità del mantenimento della partecipazione medesima nonché di ridurre, comunque, il numero degli amministratori al fine di procedere ad una razionalizzazione dei costi.

Questa Amministrazione comunale ha inteso fare proprie con la succitata deliberazione consiliare n. 7/2016 le determinazioni assunte e da assumere da parte di ETRA S.p.A. in attuazione degli indirizzi di cui sopra e delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 2014, art. 1, commi 611 e ss., dando ampio mandato all'Organo Amministrativo di Etra spa affinché adotti i provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

### **2.4 SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE - SE.T.A. S.P.A.**

Rinviando a quanto descritto nel Piano 2015, ed al **contenuto della deliberazione consiliare n. 29 del 28 D dicembre 2015**, si osserva quanto segue.

La Se.ta spa ha per oggetto la gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Tenuto conto che la ratio del comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dall'art. 14 del D.L. n. 269/2003 convertito con modifiche dalla legge n. 326/2003, è quella di far convergere la titolarità complessiva dei beni in capo ad un unico soggetto, è lecito ritenere che il legislatore ha voluto spingere i servizi pubblici locali verso il modello societario non solo sotto il profilo della gestione ma anche sotto quello della proprietà.

Infatti si sensi dell'art.113, 2° comma, del T.U.E.L. gli Enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici. Eccezione a tale principio è rappresentato dalla possibilità per gli enti locali, anche in forma associata, di conferire la proprietà delle degli impianti, delle reti e

delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile (art. 113 comma 13 del TUEL)

Si tratta quindi di una società a suo tempo costituita in conformità ad una specifica previsione normativa.

Detta Società risulta gestita da un Amministratore Unico e da un numero di dipendenti pari a zero.

L'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile.

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla "Relazione Cottarelli".

È certamente complicato realizzare economie con riferimento alle partecipazioni minoritarie, come quella in esame: infatti, in base all'articolo 2380-bis del Codice civile, «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

E' necessario quindi che l'indirizzo di governance diretta alla riduzione dei costi e dei compensi sia concertata con gli altri soci attraverso una azione politica di coinvolgimento degli altri enti locali proprietari.

Il Comune di Massanzago comunque non è mai intervenuto per ripianare perdite o oneri diretti di questa società.

Con riferimento all'obbligo per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, si è detto:

*"A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.*

*A questo scopo, dunque, l'Amministrazione intende incaricare, al pari delle altre Amministrazioni comunali coinvolte, la società ETRA Spa di valutare, d'intesa con Brenta Servizi Spa, gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a dare attuazione al Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, in modo da poter fornire, all'esito di detta valutazione complessiva, l'esauritiva relazione tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla medesima disposizione legislativa."*

Sono state prese in considerazione, da un gruppo di lavoro organizzato da ETRA spa, tre distinte ipotesi volte a conseguire la "soppressione" delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. (che pur non partecipate da questo Comune, sono partecipate dagli altri Comuni facenti parte del bacino di gestione del servizio idrico integrato in comune con gli enti che hanno una partecipazione in SETA ) e SE.T.A. S.p.A.:

- 1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;
- 2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
- 3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;

- la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è stata ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo;

- a) sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;

- b) sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell'art. 18, comma 2 *bis*, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;

- la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:

- a) lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A.;

- b) tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;

- c) dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;

- d) al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);

- e) peraltro, non sussiste in capo all'ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);

- f) inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *"alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione"*;

g) il Consiglio di Bacino Brenta, ovvero l'autorità d'ambito istituita ai sensi della L.R. n. 17 del 27 aprile 2012 e che esercita per legge le funzioni e le competenze sui servizi pubblici locali, ha inviato con PEC pervenuta al prot. comunale n° 11090 in data 03/12/2015, successivamente aggiornata con nota acquisita in atti al prot. 11499 del 15.12.2015 un documento di sintesi sulla soppressione delle società patrimoniali, in cui, tra l'altro, a pag. 6 si dice:

*“L'attuazione dell'ipotesi 1 determinerebbe una situazione di generale incertezza legata all'ammissibilità di riconoscimento tariffario dei piani di ammortamento dei beni retrocessi.*

*Infatti visto il già richiamato art. 153, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 e quanto disposto dall'art. 21.4 della delibera 643/13 di AEEGSI (MTI) in merito al riconoscimento in tariffa dei costi riferiti alle immobilizzazioni di terzi: “sono escluse le immobilizzazioni affidate al gestore del SII in comodato d'uso gratuito nonché le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand by”, si ritiene che sui beni retrocessi non sia al momento riconosciuta alcuna forma di ammortamento e analoga incertezza si estende per i relativi oneri finanziari e oneri fiscali.*

*Questa condizione determinerebbe negli anni, un progressivo impoverimento dei beni attualmente disponibili per mancato riconoscimento dei costi di ammortamento e dunque per il mancato riconoscimento di risorse necessarie al periodico ripristino degli stessi. Alla scadenza convenzionale (2033) ovvero in caso di decadenza anticipata dell'attuale affidamento, i soci proprietari potranno godere del solo incremento patrimoniale dei beni iscritti a patrimonio di Etra (conferimento iniziale e realizzazioni successive) che saranno retrocessi al valore residuale del bene.*

*In altri termini la retrocessione dei beni ai comuni carica sulle generazioni future l'onere di ripristino dei beni retrocessi (gli attuali 130 milioni di Euro) anziché caricare sulla generazione attuale, attraverso la tariffa, l'onere di mantenimento del valore dei medesimi beni. Peraltro questa ipotesi, non consentendo gli accantonamenti per ammortamento, espone ETRA Spa a maggiori oneri per manutenzione ordinaria e straordinaria (che avrebbero comunque risvolti tariffari) per mantenere opere funzionali”.*

- la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e S.E.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;

- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;

- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse

società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;

- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Pertanto questa Amministrazione comunale, come da indirizzi formulati dal Consiglio comunale nella seduta del 23 dicembre 2015 con deliberazione n. 69, ha ritenuto preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale, dando il proprio assenso sia all'ipotesi di fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) SE.T.A. S.p.A in ETRA S.p.A., che mandato al rappresentante di questo Ente a votare a favore nell'Assemblea dei soci della Società SE.T.A. S.p.A

### 3. CONCLUSIONI

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società approvato dal sottoscritto in data 9 aprile 2015 elencava 2 partecipazioni dirette di questo Comune, e 9 indirette .

Quanto alle dirette, si mantiene la partecipazione di ETRA Spa, mentre si sta completando la fusione per incorporazione in essa della patrimoniale SETA spa.

Quanto alle indirette:

- una è in liquidazione (PRONET);
- per una si è decisa la cessione delle quote (NET-T);
- per due non sussistono profili di criticità (ETRA ENERGIA ed ASI -per la quale si prevede comunque una riduzione della partecipazione sino al 20%);
- per due si prevede il mantenimento data la loro strategicità, peraltro intervenendo sui costi mediante la riduzione del numero degli amministratori (VIVEREACQUA e ONENERGY);
- per le rimanenti tre invece servono ulteriori elementi di valutazione per le ragioni in precedenza enunciate (E.B.S.-ETRA BIOGAS SCHIAVON, SINTESI, UNICAENERGIA);

Il 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi decreti delegati di attuazione della "  *riforma della pubblica amministrazione* " (in forza della legge 124/2015). Tra questi decreti è compreso il "  *testo unico sulle società a partecipazione pubblica* ".

L'articolo 25 della bozza di decreto, all'esame delle commissioni parlamentari e non ancora pubblicato prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso,

*“ciascuna amministrazione pubblica effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute” e stabilisca quelle “devono essere alienate”.*

Il decreto definisce tale provvedimento di *“ricognizione delle partecipazioni”* un aggiornamento del piano operativo 2015 adottato ai sensi del comma 612 della legge 190/2014.

Questo Comune darà puntuale applicazione alla novella normativa.

Massanzago 22 aprile 2016



IL SINDACO  
Prof. Stefano Scattolin  
*[Handwritten signature]*

